

1110^a Seduta plenaria

Giornale PC N.1110, punto 5 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.1216
EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL PERSONALE DELL'OSCE**

Il Consiglio permanente,

ricordando la Decisione del Consiglio permanente N.1197 del 31 dicembre 2015, in cui il Consiglio permanente incaricava il Presidente del Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) di creare un gruppo di lavoro su questioni orizzontali relative al bilancio dell'OSCE allo scopo di individuare maggiori margini di efficienza, in particolare nel campo delle spese per il personale,

tenendo conto del documento PC.ACMF/34/16 del 29 giugno 2016 e delle accluse raccomandazioni per accrescere i margini di efficienza per quanto riguarda le voci "struttura delle retribuzioni", "indennità di rimpatrio", "pagamento a titolo di incentivo", "classificazione", "viaggio", "indennità per ferie annuali non godute", "lavoro straordinario" e "coincidenza dell'indennità di vitto e alloggio (BLA) e dell'indennità diaria (DSA)" (Annesso 1);

prende atto delle raccomandazioni per i lavori futuri dell'ACMF in relazione al sistema del distacco, alla metodologia per la BLA, alla politica contrattuale dell'OSCE, all'eventuale sostituzione della categoria dei Membri internazionali delle missioni a contratto con Funzionari OSCE internazionali a contratto e alla questione dell'imposta locale sui redditi;

agendo conformemente alle pertinenti disposizioni del Regolamento 11.01 dello Statuto del personale,

approva gli acclusi emendamenti alla Norma OSCE 5.02.1 sul pagamento degli stipendi, al Regolamento 5.11 sull'indennità di rimpatrio, al Regolamento 5.13 sull'indennità di vitto e alloggio, al Regolamento 5.14 sull'indennità per persone a carico, al Regolamento 5.15 sull'indennità di istruzione, alla Norma 7.01.3 sul lavoro straordinario e alla Norma 7.02.1 sulla concessione e accumulazione di ferie annuali (Annesso 2).

RACCOMANDAZIONI PER ACCRESCERE I MARGINI DI EFFICIENZA

1. Struttura delle retribuzioni

Si raccomanda di attuare le modifiche stabilite nel riesame dei posti di categoria professionale del Sistema comune delle Nazioni Unite condotto dalla Commissione della funzione pubblica internazionale (ICSC);

si raccomanda di mettere in atto tali modifiche a partire dall'1 gennaio 2017

2. Indennità di rimpatrio

Si raccomanda di attuare in seno all'OSCE le modifiche prescritte dall'ICSC rispetto all'indennità di rimpatrio, tenendo debitamente conto della natura non carrieristica dell'Organizzazione;

A tal fine si raccomanda di:

- (a) introdurre un periodo di maturazione di cinque anni per l'indennità di rimpatrio in relazione ai posti di categoria professionale inferiore al livello P-5;
- (b) introdurre un periodo di maturazione di tre anni per l'indennità di rimpatrio in relazione ai posti di categoria professionale a livello P-5;
- (c) introdurre un periodo di maturazione di due anni per l'indennità di rimpatrio in relazione a tutti i posti a livello di direttore;

si raccomanda di attuare tali modifiche a partire dall'1 gennaio 2017

3. Pagamento a titolo di incentivo

Riconoscendo che gli attuali compensi forniti dall'OSCE potrebbero rendere difficile il reclutamento per alcune posizioni specializzate, si raccomanda l'introduzione del pagamento a titolo di incentivo, come descritto dal riesame dei posti di categoria professionale condotto alla ICSC;

Si raccomanda inoltre di:

- (a) utilizzare tale pagamento a titolo di incentivo solo in via straordinaria e per posti internazionali a contratto, laddove l'Organizzazione non riesca ad attrarre personale debitamente qualificato, e nel caso in cui la posizione sia rimasta vacante e oggetto di attivo reclutamento per un periodo superiore a un anno;

- (b) limitare l'entità del pagamento a titolo di incentivo al 25 per cento dello stipendio di base erogabile per il primo anno di incarico, affinché non superi l'entità dell'importo equivalente previsto dal Sistema comune delle Nazioni Unite;
- (c) effettuare il pagamento a titolo di incentivo attingendo ai fondi di bilancio esistenti e per un periodo di prova della durata di due anni;

si raccomanda di attuare tali modifiche dall'1 gennaio 2017;

4. Raccomandazioni per la classificazione

Si raccomanda di:

- (a) esortare le strutture esecutive dell'OSCE a proporre promozioni solo in casi eccezionali e, ove possibile, di abbassare il livello dei posti o di eliminarli, effettuando tale modifica ogniqualvolta i posti siano resi vacanti;
- (b) invitare le strutture esecutive che non l'abbiano ancora fatto a iniziare un processo strutturale di riesame della classificazione in cui tutti i posti siano sottoposti ad un attento esame, al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dei Costi standard del personale;
- (c) presentare su base annuale i progressi compiuti nell'ambito del riesame della classificazione dei posti per ogni singola struttura esecutiva nel documento sulle questioni orizzontali della Proposta di Bilancio unificato (UBP). Tale documento dovrebbe pertanto includere una tabella raffigurante gli abbassamenti o gli aumenti di livello previsti nelle singole strutture esecutive durante l'anno considerato, mettendo in evidenza i margini di efficienza guadagnati per mezzo di tale iniziativa;

5. Viaggi dei membri del personale e delle missioni

Si raccomanda a tutte le strutture esecutive di ridurre le spese di viaggio del 2 per cento per il 2017 e di studiare misure volte a ridurre costantemente i costi di viaggio, nonché di riferire in merito nell'annuale Proposta di Bilancio unificato e nel Rapporto sui risultati del Programma di bilancio (PBPR), in particolare riguardo all'utilizzo di viaggi in classe business;

si raccomanda di attuare tali modifiche in tutte le strutture esecutive a partire dall'1 gennaio 2017;

6. Indennità per ferie annuali non godute

Si raccomanda di limitare il pagamento dell'indennità per ferie annuali non godute a 15 giorni;

si raccomanda di attuare tali modifiche a partire dall'1 gennaio 2017;

7. Lavoro straordinario

Rilevando che tutti i membri del personale di categoria P e D non hanno diritto a compensazioni per lavoro straordinario, si raccomandano le seguenti modifiche riguardo al lavoro straordinario per tutto il personale di categoria G:

- (a) limitare il compenso per il lavoro straordinario a casi eccezionali e solo previa autorizzazione da parte del capo della struttura esecutiva;
- (b) limitare il compenso per il lavoro straordinario di tutti i membri del personale di categoria G e delle missioni a un'ora di lavoro per ogni ora di lavoro svolto;

si raccomanda di attuare tali modifiche a partire dall'1 gennaio 2017;

8. Coincidenza di BLA e DSA

Riconoscendo che l'attuale formulazione dello Statuto e Regolamento del personale (SRSR) in merito agli importi della BLA e della DSA durante le missioni crea involontariamente disincentivi per i viaggi del personale distaccato, si raccomanda di eliminare le disposizioni del SRSR che prevedono la riduzione della BLA per i membri distaccati del personale che viaggiano con una DSA;

si raccomanda di attuare tali modifiche a partire dall'1 gennaio 2017;

Raccomandazioni per il lavoro futuro

- (a) l'ACMF dovrà continuare a discutere i problemi inerenti al reclutamento di personale qualificato, soprattutto in relazione al sistema del distacco;
- (b) l'ACMF dovrà intraprendere una discussione separata sulla questione della metodologia adottata dall'OSCE per la BLA, al fine di rispecchiare più fedelmente sia i margini di efficienza che l'allineamento con gli indicatori dei costi forniti dal Sistema comune delle Nazioni Unite;
- (c) l'ACMF dovrà intraprendere una discussione separata sulla questione della politica contrattuale dell'OSCE al fine di valutare l'introduzione di un periodo di servizio uniforme per tutti i posti di categoria professionale e di un periodo standard di dieci anni di servizio per i membri distaccati del personale/delle missioni che lavorano in una struttura esecutiva;
- (d) l'ACMF dovrà esaminare la proposta di eliminare la categoria dei Membri internazionali delle missioni a contratto e di trasferire tali posti nella categoria dei Funzionari internazionali a contratto, previa ricezione di una valutazione dettagliata svolta dal Segretariato sull'impatto dei costi e sulle possibili modalità di transizione;
- (e) l'ACMF dovrà proseguire il dibattito relativo all'imposta sui redditi del personale locale e cercare attivamente soluzioni volte a garantire la piena aderenza allo Statuto e Regolamento del personale dell'OSCE;

- (f) il Segretariato OSCE dovrà condurre uno studio sugli incentivi di prestazioni non finanziarie che si fondino sul merito e dovrà riferire a tale riguardo;
- (g) gli Amministratori dei fondi dell'OSCE dovranno ricercare costantemente misure di efficienza e presentarle in modo chiaro nell'UBP annuale, nonché riferire nel PBPR in merito ai progressi compiuti nell'identificazione e attuazione delle misure di efficienza (ivi incluso l'ammontare dei risparmi effettivi, se del caso). Tali dati saranno poi discussi separatamente in una riunione dell'ACMF, nel quadro delle discussioni sul PBPR/Linee generali di Programma;
- (h) trascorsi due anni, l'ACMF dovrà valutare in quale misura i provvedimenti proposti abbiano fornito maggiori margini di efficienza e, ove necessario, prendere in considerazione ulteriori raccomandazioni.

EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELL'OSCE

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>Norma 5.02.1 – Pagamento degli stipendi</p> <p>(a) Gli stipendi dei membri internazionali del personale a contratto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, saranno pagati in base ad un'aliquota singola o all'aliquota prevista per le persone a carico, a seconda dello status familiare.</p> <p>(b) Gli stipendi dei membri internazionali a contratto delle missioni saranno pagati in base ad un'aliquota singola. I membri internazionali del personale con contratto a breve termine, nominati temporaneamente per un posto distaccato, avranno diritto unicamente all'equivalente dell'indennità di vitto e alloggio applicabile alla sede di servizio in questione.</p> <p>(c) Gli stipendi saranno pagati mensilmente alla fine del mese cui si riferiscono.</p> <p>(d) Un dodicesimo dello stipendio annuale sarà pagato per ogni mese intero di servizio qualificante.</p> <p>(e) Per periodi di servizio inferiori a un mese intero, sarà pagato un trecentosessantesimo dello stipendio annuale per ciascun giorno solare di servizio qualificante.</p>	<p>Norma 5.02.1 – Pagamento degli stipendi</p> <p>(a) — Gli stipendi dei membri internazionali del personale a contratto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, saranno pagati in base ad un'aliquota singola o all'aliquota prevista per le persone a carico, a seconda dello status familiare.</p> <p>(a) Gli stipendi dei membri internazionali del personale a contratto, inclusi il Segretario generale e i capi delle istituzioni saranno pagati conformemente al Sistema comune delle Nazioni Unite.</p> <p>(b) Gli stipendi dei membri internazionali a contratto delle missioni saranno pagati in base ad un'aliquota singola. I membri internazionali del personale con contratto a breve termine, nominati temporaneamente per un posto distaccato, avranno diritto unicamente all'equivalente dell'indennità di vitto e alloggio applicabile alla sede di servizio in questione.</p> <p>(c) Rimane invariato</p> <p>(d) Rimane invariato</p> <p>(e) Rimane invariato</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, al momento della cessazione dal servizio l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi delle istituzioni, per se stessi, il loro coniuge e i figli a carico.</p> <p>Norma 5.11.1 – Pagamento dell'indennità di rimpatrio</p> <p>(a) L'indennità di rimpatrio spetterà ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che hanno completato un anno di servizio ininterrotto fuori del paese delle ferie in patria. L'indennità di rimpatrio non sarà corrisposta a un membro del personale che è stato licenziato in tronco.</p> <p>(b) L'importo dell'indennità sarà calcolato in base all'ultimo stipendio del membro del personale, esclusa l'indennità di sede, e agli anni e mesi di servizio qualificante completati dal membro del personale fuori del paese delle ferie in patria, conformemente alla tabella riportata nell'Appendice 5.</p> <p>(c) Per quanto riguarda l'indennità di rimpatrio, per un figlio a carico si intenderà un figlio riconosciuto a carico ai sensi della Norma 5.02.2</p>	<p>Regolamento 5.11 Indennità di rimpatrio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, al momento della cessazione dal servizio l'OSCE corrisponderà un'indennità di rimpatrio ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato, inclusi il Segretario generale e i capi delle istituzioni, per se stessi, il loro coniuge e i figli a carico.</p> <p>Nuova norma 5.11.1 – Presupposti per beneficiare dell'indennità di rimpatrio</p> <p>(a) Ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato assunti a livello professionale inferiore a P-5 che abbiano completato cinque anni di servizio ininterrotto fuori dal paese in cui trascorrono le ferie in patria, sarà pagata un'indennità di rimpatrio.</p> <p>(b) Ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato assunti a livello professionale P5 che abbiano completato tre anni di servizio ininterrotto fuori dal paese in cui trascorrono le ferie in patria, sarà pagata un'indennità di rimpatrio.</p> <p>(c) ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato assunti a livello di Direttore che abbiano completato due anni di servizio ininterrotto fuori dal paese in cui trascorrono le</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>(d) all'atto della cessazione dal servizio del membro del personale. Se applicabile, l'indennità di rimpatrio sarà corrisposta in base all'aliquota prevista per i figli a carico al membro del personale avente diritto indipendentemente dal luogo di residenza del coniuge o del figlio a carico.</p> <p>(d) Nel caso in cui entrambi i coniugi siano membri del personale e ciascuno abbia diritto al pagamento di un'indennità di rimpatrio alla cessazione del servizio, il pagamento sarà effettuato per ciascuno in base ad aliquote singole, conformemente ai loro rispettivi diritti, premesso che, qualora siano riconosciuti figli a carico, il genitore che per primo cesserà il servizio potrà richiedere il pagamento in base all'aliquota prevista per le persone a carico. In tal caso, il secondo genitore, alla cessazione dal servizio, potrà richiedere il pagamento in base all'aliquota singola per l'intero periodo di servizio qualificante ovvero, se ne ha diritto, in ragione dell'aliquota prevista per le persone a carico per l'intero periodo del suo servizio qualificante, dalla quale sarà di norma dedotta la differenza fra l'aliquota prevista per le persone a carico e l'aliquota singola dell'indennità di rimpatrio pagata al primo genitore.</p> <p>(e) Nel caso di decesso di un membro del personale che ne ha diritto, non sarà effettuato alcun pagamento a meno che esista un coniuge</p>	<p>ferie in patria, sarà pagata un'indennità di rimpatrio.</p> <p>(d) L'indennità di rimpatrio non sarà corrisposta a un membro del personale che è stato licenziato in tronco.</p> <p>Si fa notare che il nuovo paragrafo (d) era in precedenza incluso nella Norma 5.11.1(a).</p> <p>Norma 5.11.1 Norma 5.11.2 – Pagamento dell'indennità di rimpatrio</p> <p>(a) L'indennità di rimpatrio spetterà ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che hanno completato un anno di servizio ininterrotto fuori del paese delle ferie in patria. L'indennità di rimpatrio non sarà corrisposta a un membro del personale che è stato licenziato in tronco.</p> <p>(b)(a) L'ammontare dell'indennità sarà calcolato in base all'ultimo stipendio del membro del personale, escludendo l'indennità di sede, e in base agli anni e mesi di servizio qualificante completati dal membro del personale fuori del paese delle ferie in patria, conformemente alla tabella riportata nell'Appendice 5.</p> <p>(e)(b) (b) Per quanto riguarda l'indennità di rimpatrio, per un figlio a carico si intenderà un figlio riconosciuto a carico ai sensi della Norma 5.02.2 all'atto della cessazione dal servizio del membro del personale. Se applicabile, l'indennità di rimpatrio</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>sopravvivate o uno o più figli a carico che l'OSCE ha l'obbligo di fare ritornare al loro paese di origine. Qualora vi sia una persona sopravvivate, il pagamento sarà effettuato in base all'aliquota singola; se esistono due o più persone sopravvivate, il pagamento sarà effettuato in base all'aliquota applicabile ad un membro del personale avente un coniuge o un figlio a carico.</p> <p>(f) Le suddette disposizioni si applicheranno <i>mutatis mutandis</i> al Segretario generale e ai capi delle istituzioni.</p>	<p>sarà corrisposta in base all'aliquota prevista per i figli a carico al membro del personale avente diritto indipendentemente dal luogo di residenza del coniuge o del figlio a carico.</p> <p>(d)(c) Nel caso in cui entrambi i coniugi siano membri del personale e ciascuno abbia diritto al pagamento di un'indennità di rimpatrio alla cessazione del servizio, il pagamento sarà effettuato a ciascun membro del personale, in base ad aliquote singole conformemente ai rispettivi diritti. premesso che, qualora siano riconosciuti figli a carico, il genitore che per primo cesserà il servizio potrà richiedere il pagamento in base all'aliquota prevista per le persone a carico. In tal caso, il secondo genitore, alla cessazione dal servizio, potrà richiedere il pagamento in base all'aliquota singola per l'intero periodo di servizio qualificante ovvero, se ne ha diritto, in ragione dell'aliquota prevista per le persone a carico per l'intero periodo del suo servizio qualificante, dalla quale sarà di norma dedotta la differenza fra l'aliquota prevista per le persone a carico e l'aliquota singola dell'indennità di rimpatrio pagata al primo genitore.</p> <p>(e)(d) Nel caso di decesso di un membro del personale che ne ha diritto, non sarà effettuato alcun pagamento a meno che esista un coniuge sopravvivate o uno o più figli a carico che l'OSCE ha l'obbligo di fare ritornare al paese di origine. Qualora vi sia una persona sopravvivate, il pagamento sarà</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
	<p>effettuato in base all'aliquota singola; se esistono due o più persone sopravvivenenti, il pagamento sarà effettuato in base all'aliquota applicabile ad un membro del personale avente un coniuge o un figlio a carico.</p> <p>(f)(e) Le suddette disposizioni si applicheranno <i>mutatis mutandis</i> al Segretario generale e ai capi delle istituzioni.</p>
<p>Regolamento 5.13 Indennità di vitto e alloggio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà indennità di vitto e alloggio ai membri internazionali delle missioni, inclusi i capi missione, a meno che non godano dello status di residenza permanente nel paese ospitante della missione.</p> <p>Norma 5.13.1 – Pagamento dell'indennità di vitto e alloggio</p> <p>(a) L'indennità di vitto e alloggio (BLA) consisterà in una diaria corrisposta dall'Organizzazione allo scopo di coprire almeno in parte le spese quotidiane sostenute dai membri internazionali delle missioni assegnati o nominati presso una missione. Tale diaria non sarà pagata a membri internazionali delle missioni che hanno la residenza permanente nel paese ospitante.</p> <p>(b) Le aliquote BLA saranno stabilite</p>	<p>Regolamento 5.13 Indennità di vitto e alloggio</p> <p>In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà indennità di vitto e alloggio ai membri internazionali delle missioni, inclusi i capi missione, a meno che non godano dello status di residenza permanente nel paese ospitante della missione.</p> <p>Norma 5.13.1 – Pagamento dell'indennità di vitto e alloggio</p> <p>(a) Rimane invariato</p> <p>(b) Rimane invariato</p> <p>(c) La BLA sarà corrisposta per la durata della nomina/dell'incarico a partire dal giorno di arrivo del membro della missione nella sede di servizio. Tuttavia, per viaggi ufficiali di servizio al di fuori dell'area della missione, sarà corrisposto solo il 50% dell'importo stabilito per la BLA oltre all'importo stabilito per la DSA.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>per ciascuna missione dal Segretario generale nel dicembre di ciascun anno e rimarranno valide per l'anno successivo. Nel determinare le aliquote BLA, il Segretario generale terrà conto dei costi di vitto e alloggio e delle spese varie sostenuti nell'area della missione.</p> <p>(c) La BLA sarà corrisposta per la durata della nomina/dell'incarico a partire dal giorno di arrivo del membro della missione nella sede di servizio. Tuttavia, per viaggi ufficiali di servizio al di fuori dell'area della missione, sarà corrisposto solo il 50% dell'importo stabilito per la BLA oltre all'importo stabilito per la DSA.</p> <p>(d) Il capo della missione potrà approvare richieste di anticipi della diaria da parte di un membro internazionale della missione in base alle condizioni specificate nella Norma 5.02.5.</p> <p>(e) Nelle sedi di servizio in cui per motivi di sicurezza o per altri motivi l'OSCE fornisce un alloggio al personale internazionale delle missioni, le spese sostenute a tale riguardo saranno dedotte dall'indennità di vitto alloggio (BLA) applicabile. In tali casi l'importo dedotto non supererà il 50 per cento della BLA.</p>	<p>(d) Rimane invariato</p> <p>(e) Rimane invariato</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>Regolamento 5.14 Indennità per i figli</p> <p>(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà indennità per i figli ai membri del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, secondo le seguenti modalità:</p> <p>(i) ai membri internazionali del personale che ne abbiano diritto, sarà corrisposta un'indennità per ciascun figlio a carico equivalente all'importo approvato dal sistema comune delle Nazioni Unite. Tuttavia, tale indennità non dovrà essere corrisposta per il primo figlio a carico se il membro del personale non ha un coniuge a carico; in tal caso il membro del personale dovrà essere retribuito conformemente all'aliquota delle indennità per i figli previste dalla tabella degli stipendi;</p> <p>(ii) per ciascun figlio disabile sarà corrisposto un importo annuale equivalente all'importo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il sistema comune delle Nazioni Unite. Tuttavia, se il membro del personale non ha un coniuge a carico ed ha il diritto di ricevere un'indennità per un figlio disabile conformemente al precedente punto (i), l'indennità dovrà corrispondere a quella prevista per un figlio a carico di cui al precedente punto (i). Per un figlio disabile non sarà applicato alcun limite di età;</p>	<p>Regolamento 5.14 Indennità per persone a carico</p> <p>Sostituito dal seguente emendamento completo:</p> <p>(a) l'OSCE corrisponderà ai membri del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto indennità per persone a carico, conformemente al Sistema comune delle Nazioni Unite.</p> <p>(b) Il Segretario generale stabilirà un meccanismo inteso a evitare duplicazioni delle indennità corrisposte per lo stesso scopo da diverse fonti.</p> <p>Norma 5.14.1 – Indennità per i figli</p> <p>(a) I membri del personale con contratto a tempo determinato avranno diritto al pagamento di un'indennità per ciascun figlio a carico. Le aliquote dell'indennità per i figli, che sono stabilite conformemente al Sistema comune delle Nazioni Unite, sono riportate nell'Appendice 7 e, nel caso di membri locali del personale, nella rispettiva tabella degli stipendi.</p> <p>(b) Per ciascun figlio disabile sarà corrisposto un importo annuale equivalente all'importo approvato per il Sistema comune delle Nazioni Unite. Per i figli disabili non sarà applicato alcun limite di età.</p> <p>Norma 5.14.2 – Indennità per il coniuge</p> <p>I membri del personale con</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>(iii) ai membri locali del personale che ne abbiano diritto saranno corrisposte indennità previste per persone a carico per gli importi e alle condizioni stabiliti per ciascuna sede di servizio dell'OSCE tenendo conto del sistema comune delle Nazioni Unite.</p> <p>(b) Per evitare duplicazioni delle indennità concesse per lo stesso scopo da diverse fonti, il Segretario generale stabilirà un meccanismo che sarà elaborato nel Regolamento del personale.</p> <p>(c) Se entrambi i genitori sono membri del personale, soltanto uno dei due potrà richiedere l'indennità per i figli a carico.</p> <p>Norma 5.14.1 – Pagamento di indennità per persone a carico</p> <p>(a) A seconda del loro status familiare, i membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato percepiranno stipendi in base ad un'aliquota singola o ad un'aliquota prevista per le persone a carico, come riportato nell'Appendice 3.</p> <p>(b) I membri locali del personale con contratto a tempo determinato potranno percepire un'indennità per persone a carico in relazione a un coniuge a carico sotto forma di indennità per il coniuge, qualora ciò sia stato stabilito per la sede di servizio. Le aliquote dell'indennità per il coniuge sono riportate nelle tabelle degli stipendi per il personale locale.</p>	<p>contratto a tempo determinato avranno diritto al pagamento di un'indennità per il coniuge in relazione a un coniuge a carico, come definito nella Norma 5.02.2(b). Le aliquote dell'indennità per il coniuge, che sono fissate conformemente al Sistema comune delle Nazioni Unite, sono riportate nell'Appendice 7 e, nel caso di membri locali del personale, nella rispettiva tabella degli stipendi.</p> <p>Norma 5.14.3 – Indennità per genitore singolo</p> <p>I membri del personale con contratto a tempo determinato che sono genitori singoli e che assicurano il principale e continuo sostentamento dei figli a carico riceveranno un'indennità per genitore singolo. Le aliquote dell'indennità per genitore singolo, che sono stabilite in base al Sistema comune delle Nazioni Unite, sono riportate nell'Appendice 7 e, nel caso di membri locali del personale, nella rispettiva tabella degli stipendi.</p> <p>Rule 5.14.4 – Pagamento di indennità per persone a carico</p> <p>(a) Se entrambi i genitori sono membri del personale, soltanto uno dei due potrà richiedere l'indennità per i figli a carico.</p> <p>(b) Se un membro del personale o il suo coniuge percepisce un'indennità per un figlio da un'altra fonte, l'importo sarà detratto dall'indennità erogabile dall'OSCE per tale figlio.</p> <p>(c) I membri del personale dovranno presentare per iscritto al Segretario</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>(c) I membri del personale con contratto a tempo determinato che non hanno un coniuge e hanno diritto a ricevere un'indennità per i figli potranno ricevere un'indennità per persone a carico sotto forma di indennità per genitore singolo, se tale indennità è stata stabilita dal Sistema comune delle Nazioni Unite nella rispettiva tabella degli stipendi della sede di servizio.</p> <p>(d) I membri del personale con contratto a tempo determinate potranno avere diritto al pagamento di un'indennità per i figli per ciascun figlio a carico. Le aliquote dell'indennità per i figli sono riportate nell'Appendice 7 e, nel caso di membri locali del personale, nella rispettiva tabella degli stipendi.</p> <p>(e) Tuttavia, nel caso in cui un membro internazionale del personale con contratto a tempo determinato non abbia un coniuge a carico, il membro del personale percepirà per il primo figlio, in luogo dell'indennità per i figli, la quota di stipendio prevista per le persone a carico, conformemente alla Norma 5.14.1 (a).</p> <p>(f) Se un membro del personale o il suo coniuge percepisce un'indennità per un figlio da un'altra fonte, l'importo sarà detratto da qualsiasi indennità prevista per le persone a carico erogabile dall'OSCE per tale figlio.</p> <p>(g) I membri del personale</p>	<p>generale o al rispettivo capo istituzione qualsiasi richiesta di indennità per persone a carico. Tali richieste dovranno essere corredate da una documentazione giustificativa. I membri del personale dovranno comunicare per iscritto tutti i cambiamenti relativi al loro status familiare e allo status delle persone a carico (ad esempio, se il figlio contrae matrimonio o cessa di frequentare a tempo pieno un istituto di istruzione) che incidono sul pagamento dell'indennità.</p> <p>(d) Il Segretario generale stabilirà ulteriori condizioni relative al pagamento delle indennità per persone a carico.</p> <p>(e) Le suddette disposizioni si applicheranno <i>mutatis mutandis</i> al Segretario generale e ai capi delle istituzioni.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>presenteranno per iscritto al Segretario generale o al rispettivo capo istituzione qualsiasi richiesta di indennità per persone a carico. Tali richieste dovranno essere corredate da una documentazione giustificativa. I membri del personale comunicheranno per iscritto tutti i cambiamenti relativi al loro status familiare e allo status delle persone a carico (ad esempio, se il figlio contrae matrimonio o cessa di frequentare a tempo pieno un istituto di istruzione) che incidono sul pagamento dell'indennità.</p> <p>(h) Il Segretario generale emetterà un'Istruzione per il personale specificando altre condizioni di pagamento delle indennità per le persone a carico.</p> <p>(i) Le suddette disposizioni si applicheranno <i>mutatis mutandis</i> al Segretario generale e ai capi istituzione.</p>	
<p>Regolamento 5.15 Indennità di istruzione</p> <p>(a) In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, l'OSCE corrisponderà un'indennità di istruzione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per i figli a loro carico.</p> <p>(b) L'indennità di istruzione sarà pari al</p>	<p>Regolamento 5.15 Indennità di istruzione</p> <p>(a) — In base alle condizioni enunciate nel Regolamento del personale, L'OSCE corrisponderà un'indennità di istruzione ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che ne abbiano diritto, inclusi il Segretario generale e i capi istituzione, per i figli a loro carico, nei limiti stabiliti dal Sistema comune delle Nazioni Unite.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>75 per cento delle spese scolastiche effettivamente sostenute, nei limiti della massima indennità scolastica fissata dalle Nazioni Unite per la rispettiva sede di servizio.</p> <p>(c) Le indennità di istruzione speciale per i figli disabili, le spese di viaggio che rientrano nell'indennità di istruzione e il rimborso della retta per l'insegnamento della madrelingua per un figlio a carico che frequenta una scuola locale saranno concessi conformemente al sistema comune delle Nazioni Unite.</p> <p>Norma 5.15.1 – Indennità di istruzione</p> <p>(a) Un'indennità di istruzione per ciascun figlio a carico che frequenti un istituto di istruzione potrà spettare ai membri internazionali del personale con contratto a tempo determinato che non hanno la cittadinanza né la residenza permanente nel paese della sede di servizio.</p> <p>(b) L'indennità di istruzione sarà corrisposta a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento del quinto anno di età del figlio, o nel corso del quale il figlio compia cinque anni di età, purché ciò avvenga entro il primo trimestre del relativo anno scolastico.</p> <p>(c) Tale diritto cesserà quando il figlio non frequenti più a tempo pieno un istituto di istruzione o abbia completato quattro anni di studi secondari. L'indennità non sarà corrisposta dopo l'anno scolastico in</p>	<p>(b) — L'indennità di istruzione sarà pari al 75 per cento delle spese scolastiche effettivamente sostenute, nei limiti della massima indennità scolastica fissata dalle Nazioni Unite per la rispettiva sede di servizio.</p> <p>(c) (b) Le indennità di istruzione speciali per i figli disabili, le spese di viaggio che rientrano nell'indennità di istruzione e il rimborso della retta per l'insegnamento della madrelingua per un figlio a carico che frequenta una scuola locale saranno concessi conformemente al sistema comune delle Nazioni Unite.</p> <p>Norma 5.15.1 – Indennità di istruzione</p> <p>(a) Rimane invariato</p> <p>(b) Rimane invariato</p> <p>(c) Rimane invariato</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>cui il figlio raggiunge il venticinquesimo anno. Nel caso in cui il figlio interrompa gli studi per almeno un anno per assolvere gli obblighi militari, per malattia o per altri motivi contingenti, l'indennità sarà prorogata per un periodo pari alla durata dell'interruzione.</p>	(d) Rimane invariato
<p>(d) L'indennità di istruzione non sarà corrisposta in relazione a corsi per corrispondenza, a meno che non costituiscano parte integrante del processo educativo, oppure per un insegnamento privato, tranne i casi previsti nella Norma 5.15.3.</p>	(e) Rimane invariato
<p>(e) Le spese scolastiche comprenderanno le spese sostenute per l'iscrizione, l'immatricolazione, le tasse scolastiche, i libri di testo prescritti, i corsi, le spese di internato, gli esami, i diplomi, i pasti di mezzogiorno forniti dall'istituzione scolastica e il trasporto collettivo giornaliero (autobus scolastici) ed escluderanno tutte le altre tasse e oneri.</p>	(f) Rimane invariato
<p>(f) Nel caso di frequenza di un istituto di istruzione situato fuori dalla sede di servizio del membro del personale che ne ha diritto, e nel caso in cui gli istituti di istruzione non provvedano al vitto, sarà corrisposto un importo forfetario che copra le spese di vitto oltre al 75 per cento delle spese scolastiche fino ad un'indennità di istruzione massima.</p>	(g) Rimane invariato
<p>(g) Qualora il periodo di frequenza sia inferiore ad un intero anno</p>	

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>scolastico, l'importo dell'indennità corrisponderà ad una quota proporzionale al periodo di frequenza. L'anno scolastico corrisponderà al numero effettivo di giorni compresi fra il primo giorno del primo trimestre e l'ultimo giorno del trimestre conclusivo dell'anno scolastico dell'istituto di istruzione frequentato dal figlio.</p>	(h) Rimane invariato
(h) Qualora il periodo di servizio del membro del personale che ne ha diritto non copra l'intero anno scolastico, l'importo dell'indennità per tale anno corrisponderà ad una parte proporzionale dell'indennità altrimenti spettante per il periodo di servizio corrispondente all'intero anno scolastico.	(i) Rimane invariato
(i) Le richieste di pagamento dell'indennità di istruzione dovranno essere presentate al Segretario generale o al rispettivo capo istituzione per iscritto e dovranno essere corredate dalla documentazione eventualmente richiesta.	(j) Rimane invariato
(j) Ferma restando la Norma 5.15.1 (a), un cittadino o un residente permanente del paese della sede di servizio che nei tre anni precedenti alla data della nomina abbia vissuto fuori dal paese della sede di servizio, avrà il diritto di percepire l'indennità di istruzione per i figli a carico a condizione che i figli abbiano frequentato un istituto di istruzione all'estero.	(k) Rimane invariato

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
(k) Le massime spese ammissibili, la massima indennità di istruzione e l'importo forfetario per il vitto sono riportati nell' Appendice 6.	
<p>Norma 7.01.3 — Lavoro straordinario</p> <p>(a) Per lavoro straordinario s'intendono le ore di lavoro svolte al di fuori dalla normale giornata lavorativa del membro del personale/della missione interessato.</p> <p>(b) Il lavoro straordinario svolto dai membri locali del personale/delle missioni, fatta eccezione per il personale professionale locale, sarà compensato solo in base alle seguenti condizioni:</p> <p>(i) il lavoro straordinario dovrà essere autorizzato dal rispettivo supervisore;</p> <p>(ii) il lavoro straordinario sarà compensato in ragione di un'ora e mezza per ciascuna ora di lavoro straordinario svolto;</p> <p>(iii) il compenso consisterà o in un periodo di recupero, o, tenendo conto della disponibilità di fondi, in un pagamento supplementare. Qualora sia autorizzato il pagamento, il compenso per il lavoro straordinario sarà calcolato dividendo lo stipendio di base annuale</p>	<p>Norma 7.01.3 — Lavoro straordinario</p> <p>(a) Rimane invariato</p> <p>(b) Rimane invariato</p> <p>(i) Rimane invariato</p> <p>(ii) il lavoro straordinario sarà compensato in ragione di un'ora e mezza un'ora per ciascuna ora di lavoro straordinario svolto.</p> <p>(iii) Rimane invariato</p> <p>(iv) Rimane invariato</p> <p>(c) Rimane invariato</p> <p>(d) Il lavoro straordinario effettuato da un membro del personale/della missione che lavora a tempo parziale sarà compensato in ragione di un'ora per ciascuna ora di lavoro straordinario svolto.</p> <p>(i) in ragione di un'ora per ciascuna ora di lavoro straordinario svolta entro la normale giornata lavorativa di otto ore e</p> <p>(ii) in ragione di un'ora e mezza per ciascuna ora di lavoro</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>netto per 2080 ore;</p> <p>(iv) il compenso per le ore di lavoro straordinario non supererà di norma le quaranta ore al mese. Il Segretario generale, il rispettivo capo istituzione o il rispettivo capo missione possono autorizzare, in via eccezionale, un compenso per le ore di lavoro straordinario eccedenti le quaranta ore al mese, sino a un massimo di ottanta ore al mese, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio approvato, e purché gli stessi membri del personale/della missione non siano sottoposti a simili orari di lavoro prolungati per più di quattro mesi nell'arco dello stesso anno civile. Nel valutare la necessità di lavoro straordinario, i rispettivi capi servizio dovranno tener conto dei rischi per la sicurezza e delle eventuali responsabilità derivanti dal lavoro straordinario svolto da determinate categorie di personale.</p> <p>(c) I membri locali del personale/delle missioni che lavorano a turni, o che prestano normale servizio notturno o nel fine settimana nell'ambito delle normali ore lavorative settimanali, non avranno diritto a compenso per lavoro straordinario.</p>	<p>straordinario svolta oltre la normale giornata lavorativa di otto ore.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>(d) Il lavoro straordinario svolto da un membro del personale/della missione che lavora a tempo parziale sarà compensato:</p> <p>(i) in ragione di un'ora per ciascuna ora di lavoro straordinario svolta entro la normale giornata lavorativa di otto ore e</p> <p>(ii) in ragione di un'ora e mezza per ciascuna ora di lavoro straordinario svolta oltre la normale giornata lavorativa di otto ore.</p>	
<p>Norma 7.02.1 — Concessione e accumulazione di ferie annuali</p> <p>(a) Le ferie annuali potranno essere prese in giornate e mezze giornate a seconda delle esigenze di servizio.</p> <p>(b) I funzionari dell'OSCE non potranno recuperare, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, più di 30 giorni di ferie annuali accumulate, a meno che il funzionario dell'OSCE non abbia potuto usufruire delle ferie annuali a causa di un lungo periodo di malattia comprovato da certificato medico, un congedo di maternità, un congedo di paternità, un congedo per adozione, e/o congedi speciali non retribuiti. In tali casi, il funzionario dell'OSCE potrà recuperare più di</p>	<p>Norma 7.02.1 — Concessione e accumulazione di ferie annuali</p> <p>(a) Rimane invariato</p> <p>(b) Rimane invariato</p> <p>(c) Rimane invariato</p> <p>(d) Rimane invariato</p> <p>(e) Alla cessazione dal servizio presso l'OSCE, il funzionario dell'OSCE a contratto riceverà un importo equivalente alle giornate di ferie annuali non utilizzate, fino a un massimo di trenta quindici giorni, calcolato in base all'ultimo stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile.</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
<p>30 giorni. Il periodo eccedente i 30 giorni dovrà essere utilizzato, conformemente alle esigenze di servizio, entro i primi sei mesi dal ritorno a lavoro del funzionario stesso, altrimenti tale diritto decadrà</p> <p>(c) Nel caso in cui la nomina/l'incarico abbia inizio dopo il primo giorno del mese, il diritto alle ferie annuali sarà calcolato proporzionalmente e sarà concessa una mezza giornata di ferie annuali ogni sei giorni di calendario.</p> <p>(d) In casi eccezionali a un membro del personale/della missione a tempo determinato potranno essere concesse per iscritto dai propri supervisori ferie annuali anticipate fino a un massimo di 15 giorni, purché il suo servizio continui per il periodo necessario a maturare il diritto alle ferie anticipate.</p> <p>(e) Alla cessazione dal servizio presso l'OSCE, il funzionario dell'OSCE a contratto riceverà un importo equivalente alle giornate di ferie annuali non utilizzate, fino a un massimo di trenta giorni, calcolato in base all'ultimo stipendio mensile netto, inclusa l'indennità di sede, se applicabile.</p> <p>(f) Ai funzionari dell'OSCE distaccati e ai membri internazionali delle missioni con contratto a breve termine nominati per un posto distaccato, che alla cessazione dal servizio dispongano di giornate di ferie annuali non utilizzate, non sarà corrisposta alcuna indennità per ferie</p>	<p>(f) Rimane invariato</p>

**EMENDAMENTI ALLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL
PERSONALE DELL'OSCE (continuazione)**

ATTUALE TESTO DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DEL PERSONALE	EMENDAMENTI
non godute. L'incarico non potrà essere prorogato al solo scopo di usufruire dei giorni di ferie annuali non utilizzati.	